



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

DELIBERA N. 86 DEL 06.09.2017

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, contenente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89";

Visto il D.M. 28 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10. Comma 3, lett. a), 13, 14 e 15 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta della competente Soprintendenza, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche conferito alla Dott.ssa Francesca Furst con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 18 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2017 al foglio 1814, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del citato DPCM 171/2014;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche n. 8165 del 15.05.2017 di avvio del procedimento di dichiarazione di importante interesse culturale dell' "**Insedimento archeologico**" **sito in località Colle Burchio, nel Comune di Porto Recanati (MC)**, catastalmente distinto al Foglio 15 (catasto terreni) del medesimo Comune con la particella n. 312, confinante con le particelle nn. 309, 310, 311 e 315 del medesimo foglio 15 e con la via Belvedere Montarice e meglio identificato nella citata nota di avvio del procedimento;

Vista la nota della Soprintendenza n. 8166 del 15.05.2017 acquisita agli atti del Segretariato regionale al protocollo n. 6493 del 26.05.2017, con allegata relazione illustrativa, documentazione fotografica e planimetria catastale;

Vista la ulteriore nota della Soprintendenza n. 14957 del 30.08.2017, acquisita agli atti del Segretariato regionale al protocollo n. 9603 del 6.09.2017, contenente le "*Osservazioni ex art. 5, comma 2 D.M. n. 495/1994 ed ex art. 10 L. n.241/1990*" presentate a mezzo posta elettronica al medesimo Istituto in data 2.08.2017 dalla Ditta "Coneroblu S.r.l." con sede in Ancona, proprietaria dell'area all'interno della quale ricade l'insediamento archeologico e le relative controdeduzioni predisposte;

Valutate le predette osservazioni della "Coneroblu S.r.l.", nelle quali si lamenta la "*carenza di presupposti e di istruttoria e la conseguente illogicità*" della proposta di dichiarazione di interesse archeologico formulata dalla Soprintendenza che, sostanzialmente, si riconducono agli argomenti di seguito esplicitati:

- Il vincolo verrebbe apposto senza che mai siano stati effettuati puntuali e adeguati scavi archeologici per individuare con certezza la sussistenza delle costruzioni ipotizzate ma solo a seguito di foto interpretazioni e ricognizioni intensive e dirette sul pianoro, effettuate negli anni 2003-2004-2009;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

- E' irrazionale l'apposizione del vincolo su un'area il cui interesse archeologico risalirebbe ad oltre 30 anni fa in quanto l'area archeologica è nota fin dal 1974 e oggetto di indagine archeologica dal 1976-1977;
- E' contestabile l'estensione del vincolo all'intera particella n.312 del foglio 15 in quanto non sussiste una puntuale individuazione delle parti del territorio effettivamente interessate dalle strutture archeologiche;
- Non è dimostrata l'effettiva esistenza, adeguatamente supportata sotto il profilo tecnico-scientifico dei manufatti da sottoporre a tutela e dunque la relazione archeologica a sostegno del vincolo non è sufficiente ex se ma avrebbe dovuto essere suffragata da scavi, rinvenimenti, puntuali e precise indagini e rigorosi riscontri tali da avvalorare la presenza dell'insediamento;
- Risultano violati i principi del giusto contraddittorio e di ponderazione comparativa degli interessi pubblico-privati in quanto l'avvio del procedimento è stato posto in essere in mancanza di ogni coinvolgimento della proprietà privata e di ogni contraddittorio con la stessa.

A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, la Ditta chiede l'archiviazione del procedimento avviato dalla Soprintendenza;

Valutate altresì le controdeduzioni stilate dal Funzionario Archeologo Responsabile del procedimento della Soprintendenza e condivise pienamente dal Soprintendente, le quali contraddicono in maniera puntuale, argomentata ed esaustiva le osservazioni della Società proprietaria dell'area, precisando che:

- Le prospezioni geomagnetiche e quelle con georadar sono le più moderne indagini diagnostiche non invasive ormai ampiamente utilizzate in ambito archeologico in quanto in grado di fornire grandi dettagli a profondità limitate; nel caso specifico del Colle Burchio le prospezioni confermano la presenza di strutture murarie pertinenti a edifici le cui tracce erano già state messe in evidenza dalle fotografie aeree, foto interpretate e riscontrate sul terreno con ricognizioni;
- Gli scavi citati dalla "Coneroblu S.r.l." del 1976-1977 non hanno interessato il Colle Burchio ma la collina di Montarice, posta a poca distanza da questo;
- La natura dei resti e dei reperti individuati sul pianoro di Colle Burchio è riconducibile ad un insediamento rurale e ad una serie di annessi articolati e distribuiti sull'intero pianoro; infatti un sopralluogo diretto ha consentito di verificare che l'intera area mostra affioramenti di materiale ceramico ed edilizio;
- La relazione scientifica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento si basa su dati concreti e pertinenti a strutture interrato, non ancora portate alla luce, ma riferibili ad un complesso rurale di età romana adeguatamente definito anche nelle sue articolazioni spaziali che scavi diretti sul terreno potranno rimettere in luce e meglio definire per quanto concerne le tecniche costruttive e forse anche la cronologia, ma non modificheranno l'impianto generale del sito;
- La comunicazione dell'avvio del procedimento dichiarativo dell'interesse culturale del 15.05.2017, rammenta ai soggetti interessati che è loro consentito, oltre che prendere visione degli atti del procedimento, presentare anche memorie scritte e documenti, potestà di fatto esercitata con l'invio delle osservazioni predette;

Visto il verbale della riunione n.10 della Commissione del giorno 6 settembre 2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti sopra citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute e sugli ulteriori approfondimenti contenuti nelle controdeduzioni avverse alle osservazioni presentate dalla Ditta "Coneroblu S.r.l." di Ancona, argomentazioni e approfondimenti integralmente richiamati e fatti propri dalla Commissione, è stata approvata all'unanimità;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 1-Il bene indicato nelle premesse e meglio identificato negli atti della Soprintendenza proponente sopra citati è dichiarato di importante interesse archeologico, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 2) L'allegata relazione illustrativa con planimetria catastale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 3) Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; sarà poi trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura di questa Amministrazione ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



D.ssa Francesca Furst
Furst